

SETTORE FINANZIARIO

AGEVOLAZIONI IMU

EFFETTI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19

L'art. 78 del D.L. 14 agosto 2020 n.104 c.d "Decreto Agosto" ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

(N.B.: la prima rata, per gli immobili di cui alle lettere a, b e c, era già stata cancellata).

L'art. 9 del D.L. 28 ottobre 2020 n.137 c.d. "Decreto Ristori" ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del medesimo D.L.** (piscine, palestre, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie, ecc.), **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**. *(Vedi allegato 1 D.L. n. 137/2020 per codici Ateco).*

L'art. 5 del D.L. 9 novembre 2020 n. 149 c.d. "Decreto Ristori bis" ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2**



SETTORE FINANZIARIO

del decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanza del Ministero della Salute. (Vedi allegato 2 D.L. n. 149/2020 per codici Ateco).

L'art. 8 del D.L. 157/2020 prevede che fruiscono dell'esonero dal pagamento del saldo Imu anche i gestori delle attività commerciali individuate dai decreti sopra riportati che, pur non essendo proprietari degli immobili, sono soggetti passivi dell'imposta nella qualità di usufruttuari, usuari, concessionari, locatari finanziari, ecc.

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi al seguente numero telefonico: 0364/322642.

UFFICIO TRIBUTI